



CAPITANERIA DI PORTO GALLIPOLI

ORDINANZA N°07/05

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli,

VISTI: gli artt. 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO: il Decreto Legislativo 30/04/1992 n°285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO: l'art.105 del Decreto Legislativo 112/98;

VISTO: il Decreto Legislativo 27/07/1999 n°272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale a norma della Legge 31 dicembre 1998 n°485";

VISTO: il D.P.C.M. 21/12/1995;

VISTA: la propria Ordinanza n°82/90 in data 31/08/1990, relativa all'accesso ed alla sosta di veicoli in genere sul piazzale antistante l'edificio della Capitaneria di Porto di Gallipoli;

VISTA: la propria Ordinanza n°73/96 in data 10/07/1996 relativa alla regolamentazione della circolazione sulla banchina del Canneto di Gallipoli;

VISTA: la propria Ordinanza n°16/98 in data 11/03/1998 recante l'approvazione del Regolamento dettante le norme per la disciplina dell'accesso delle persone, della circolazione e sosta dei veicoli nel porto mercantile di Gallipoli;

VISTA: la propria Ordinanza n°21/98 in data 28/03/1998 relativa la regolamentazione della darsena e delle banchine riservate agli usi della Capitaneria di Porto di Gallipoli;

VISTA: la propria Ordinanza n°26/99 in data 28/06/1999, così come integrata e modificata, relativa alla destinazione degli ormeggi e relativa regolamentazione del porto commerciale di Gallipoli;

VISTA: la propria Ordinanza n°36/01 in data 31/12/2001 relativa alla regolamentazione dell'elisuperficie esistente sulla banchina di Riva del porto commerciale di Gallipoli;

VISTO: il provvedimento in data 04/10/1986 del Capo della Circoscrizione Doganale di Brindisi, relativo alla determinazione degli spazi doganali del porto di Gallipoli;

VISTO: il Dp prot. n°5200428 in data 30/01/1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.G. del Demanio Marittimo e Porti relativo al rilascio dell'autorizzazione all'accesso in porto a persone e veicoli;

VISTO: il parere reso con nota prot. n°76072/1 in data 22/07/1994 dall'Avvocatura Generale dello Stato in merito alla disciplina della circolazione stradale in ambito portuale;

CONSIDERATO: che a seguito dei lavori di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale delle aree portuali di Gallipoli è sopravvenuta la necessità di rivedere complessivamente la frammentaria regolamentazione della circolazione insistente nelle medesime aree;

VISTO: il parere reso con nota prot. n°1758 in data 07/05/2005 dall'Agenzia delle Dogane di Gallipoli;

VISTO: il parere reso con nota prot. n°20929 in data 11/05/2005 dal Corpo della Polizia Municipale di Gallipoli;

VISTO: il parere reso con nota prot. n°178 in data 11/05/2005 dall'Ufficio di Polizia di Frontiera di Gallipoli,

ORDINA

Articolo 1

(approvazione)

E' approvato l'unito "Regolamento per la circolazione e l'uso degli spazi demaniali marittimi insistenti nelle aree portuali di Gallipoli", che entra in vigore a decorrere dal 15 giugno 2005.

Articolo 2

(norme sanzionatorie)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi:

- dell'articolo 1174 comma 2° del Codice della Navigazione (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,00 a € 309,00), se la violazione è stata commessa nelle aree operative destinate esclusivamente alle attività portuali (zone A, B, C, D, E, F, G ed H) o nell'area complementare destinata agli usi esclusivi della Capitaneria di porto;
- dei pertinenti articoli del Codice della Strada, se la violazione è stata commessa nelle rimanenti aree portuali aperte all'uso pubblico (altre aree complementari ed area del mercato ittico).

Qualora i veicoli lasciati in sosta vietata costituiscano intralcio o pericolo alla circolazione, sarà disposta, quale sanzione accessoria, la rimozione degli stessi con spese di trasporto e custodia a carico dei proprietari.

Le Ordinanze nn°82/90, 73/96 e 16/98 in premessa citate ed ogni altra disposizione contraria sono abrogate.-

Gallipoli, lì 18 maggio 2005

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Paolo ZUMBO



CAPITANERIA DI PORTO GALLIPOLI

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE E L'USO DEGLI SPAZI DEMANIALI MARITTIMI INSISTENTI NELLE AREE PORTUALI DI GALLIPOLI

CAPO 1 - GENERALITA'

Articolo 1

(ambito di applicazione e scopo del regolamento)

1. Le presenti norme, che si applicano negli spazi demaniali marittimi insistenti nelle aree portuali di Gallipoli, sono finalizzate a disciplinare l'accesso, la circolazione e la sosta delle persone e dei veicoli in genere, questi ultimi così come definiti dall'art.46 del Codice della Strada.

Articolo 2

(divisione delle aree portuali in relazione alla destinazione)

1. Gli spazi demaniali marittimi insistenti nelle aree portuali di Gallipoli sono suddivisi in relazione alla loro destinazione, come segue:
 - Aree operative destinate esclusivamente alle attività portuali;
 - Aree complementari destinate alla circolazione stradale ad uso pubblico;
 - Area del mercato ittico destinata alle operazioni di commercio ed alla circolazione stradale ad uso pubblico;
 - Area complementare destinata agli usi esclusivi della Capitaneria di Porto.

Articolo 3 (1)

(individuazione delle aree portuali)

1. *Le aree operative del porto di Gallipoli, così come meglio individuate nell'allegata planimetria, che si intende parte integrante del presente Regolamento, sono le seguenti:*
 - *Zona A – Molo Salvatore Fitto (già Tramontana/Foraneo) - intera area delimitata dall'apposito cancello ubicato alla radice del molo stesso;*
 - *Zona B – Banchine Ferrovia e Carlo e Niccolò Coppola (già Lido) - area lato mare delimitata a monte dai dissuasori e compresa tra la sbarra ubicata nei pressi dell'accesso all'area operativa e la radice del Molo Foraneo;*
 - *Zona C – Spazi per le verifiche doganali - area adiacente agli uffici doganali;*
 - *Zona D – Area destinata ad elisuperficie, delimitata ad ovest dalla recinzione della Capitaneria di Porto e ad est da apposita linea bianca disegnata sul piazzale della banchina di Riva e sormontata da dissuasori stradali in cemento tipo "new jersey";*
 - *Zona E – Scalo di alaggio Rivellino (intera area a valle della rampa collegata al lato ovest del Ponte della città vecchia);*

(1) Modificata apportata con l'ordinanza n° 91/2020 in data 11/11/2020

- *Zona F – Banchina del Canneto (dall'inizio del ponte di accesso alla città vecchia fino all'omonimo scalo di alaggio);*
 - *Zona G – Molo di Sottoflutto porto del Canneto (intera area dipartente dalla radice del molo stesso);*
 - *Zona H – Banchina tunnel Canneto (intero piazzale dipartente dalla galleria sottostante il castello);*
 - *Zona I – Piazzali Darsena San Giorgio – area circostante la Darsena San Giorgio così come delimitata a mezzo dissuasori, con varco di accesso.*
2. *Le aree complementari destinate alla circolazione stradale ad uso pubblico sono le seguenti:*
- *Piazzali adiacenti alle banchine Ferrovia e Carlo e Niccolò Coppola, compresi tra i dissuasori (lato mare) e le mura della città vecchia;*
 - *Piazzali antistanti la Banchina di Riva – Largo Guardia Costiera (intera area delimitata dalla inferriata ivi esistente, escluse le aree assentite in concessione alla Società Bleu Salento S.r.l. e l'area dell'elisuperficie – Zona D);*
3. *L'area del mercato ittico destinata alle operazioni di commercio ed alla circolazione stradale è la seguente:*
- *Area compresa tra la strada di accesso al mercato ittico (inclusa) parallela alla ferrovia, e la rampa del Rivellino (esclusa).*
4. *L'area complementare destinata agli usi della Capitaneria di Porto è la seguente:*
- *Piazzale e rampa antistanti l'edificio della Capitaneria di Porto di Gallipoli (lato ovest).*

Articolo 4

(norme generali di disciplina)

1. Salvo successiva espressa disposizione specifica, per la disciplina in genere della circolazione e della sosta dei veicoli e dei pedoni negli spazi demaniali marittimi insistenti nelle aree portuali di Gallipoli si fa rinvio ai Titoli I, II Capo II, IV e V del Codice della Strada.
2. In deroga alle sopra richiamate norme, la circolazione negli ambiti portuali ad uso pubblico di Gallipoli è consentita ai mezzi meccanici adibiti alle operazioni portuali, non soggetti ad immatricolazione al P.R.A., che comunque dovranno essere assicurati per eventuali danni a terzi.
3. Le aree portuali di Gallipoli sono da considerarsi aree di lavoro e, pertanto, chiunque ed a qualunque titolo vi acceda a piedi e con i veicoli, avente diritto o autorizzato, lo fa a suo rischio e pericolo, atteso che il porto stesso e le banchine, essendo in parte inserite nel contesto viario urbano, sono aperte al libero accesso. Le peculiari caratteristiche delle molteplici attività che si svolgono nell'ambito portuale, infatti, non sempre permettono di prevenire e segnalare i pericoli che possono verificarsi durante le citate attività.

CAPO 2 – DISCIPLINA DELLE AREE OPERATIVE

Articolo 5

(permessi di accesso per i veicoli)

1. L'accesso, la circolazione e la sosta sono consentite solo ai veicoli appositamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto di Gallipoli a seguito di rilascio di specifico "permesso di accesso al porto". I conduttori dei predetti veicoli autorizzati, all'interno delle aree operative portuali, dovranno esporre il "permesso di accesso al porto" ben in vista.
2. Il rilascio del "permesso di accesso al porto" avverrà a seguito di presentazione di motivata istanza in carta semplice, alla quale dovrà essere allegata copia della carta di circolazione del veicolo, nonché copia della polizza assicurativa dello stesso.
3. Il "permesso di accesso al porto" autorizza l'accesso, la circolazione e la sosta (che può avvenire esclusivamente nei previsti spazi) nelle sole zone portuali espressamente menzionate nel permesso stesso.
4. Sono esentati dal rilascio del "permesso di accesso al porto":
 - *i veicoli appartenenti alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso/emergenza;*
 - *i veicoli appartenenti alle Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali e Comunali limitatamente all'espletamento del proprio motivato servizio istituzionale in ambito portuale (eccetto Zona A);*
 - *i veicoli dei soci/clienti della Soc. Bleu Salento S.r.l., limitatamente al transito nelle aree dell'elisuperficie, purché muniti di apposito pass (che dovrà essere esposto ben in vista all'interno dell'autoveicolo) rilasciato dalla società e diretti nelle aree assentite in concessione alla stessa;*
 - *i veicoli dei soci dei sodalizi nautici esistenti nell'area della Darsena San Giorgio (Club Nautico San Giorgio, Club Nautico il Lanternino, Circolo della Vela, Associazione diportisti specchio acqueo porto nuovo) limitatamente al transito nella zona I, purché muniti di apposito pass (che dovrà essere esposto ben in vista all'interno dell'autoveicolo) rilasciato dai medesimi sodalizi, che avranno cura di rendicontare periodicamente a questa Capitaneria di porto relativamente ai pass rilasciati;*
 - *i mezzi diretti allo scalo di alaggio pubblico insistente nella "Zona I" per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle relative operazioni; (2)*
 - *I veicoli dei soci della Lega Navale insistente nell'area Scalo del Rivellino, limitatamente al transito e sosta nella zona E, purché muniti di apposito pass (che dovrà essere esposto ben in vista all'interno dell'autoveicolo) rilasciati dal medesimo sodalizio, che avrà cura di rendicontare periodicamente a questa Capitaneria di Porto relativamente ai pass rilasciati. (3)*

(2) Modificata apportata con l'ordinanza n° 91/2020 in data 11/11/2020

(3) Modificata apportata con l'ordinanza n° 40/2021 in data 11/06/2021

5. L'accesso alle aree operative sarà di massima consentito a:
- Veicoli destinati al trasporto delle merci;
 - Veicoli destinati al trasporto del pescato;
 - Veicoli degli operatori portuali (lavoratori portuali, ormeggiatori, piloti, raccomandatari marittimi, spedizionieri, ecc.);
 - Veicoli appartenenti a soggetti autorizzati a svolgere l'attività in ambito portuale, limitatamente alle strette necessità operative.
6. Il "permesso di accesso al porto" sarà ritirato, dopo l'opportuna contestazione degli addebiti e l'eventuale valutazione delle controdeduzioni fornite, qualora l'intestatario si renda responsabile di almeno due violazioni delle norme contenute nel presente regolamento.

Articolo 6

(permessi di accesso per le persone)

1. L'accesso e la circolazione delle persone sono consentite nelle aree operative ad eccezione della Zona A e delle altre Zone in cui siano in corso operazioni portuali pericolose, appositamente segnalate a cura e sotto la responsabilità del personale operante.
2. L'accesso nella Zona A è consentito solo previo rilascio, da parte dell'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto di Gallipoli, di apposito "permesso di accesso al porto", che deve essere esibito al cancello d'ingresso della zona, unitamente ad idoneo documento di riconoscimento. Possono accedere alla Zona A, senza il predetto permesso, i funzionari di polizia e delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di trasporto marittimo, previa esibizione del proprio documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.
3. L'accesso nella Zona A è, altresì, consentito alle persone imbarcate sulle navi presenti in porto, debitamente autorizzate all'accosto dall'Autorità Marittima, secondo le seguenti modalità:
 - marittimi senza l'obbligo di visto di ingresso sul territorio nazionale – mediante possesso di idoneo documento valido;
 - marittimi con l'obbligo di visto di ingresso sul territorio nazionale – mediante shore-pass, rilasciato previo accertamento dei requisiti da parte dell'Ufficio Polfrontiera della Polizia di Stato.
 - passeggeri – mediante possesso di documento valido ai fini dell'ingresso sul territorio nazionale e di apposito titolo di viaggio, ovvero di equivalente attestazione rilasciata dal Comando di bordo o dall'Agenzia Marittima raccomandataria della nave.
4. Il rilascio del "permesso di accesso al porto" avverrà a seguito di presentazione di motivata istanza in carta semplice.
5. L'accesso delle persone estranee a bordo delle navi agli ormeggi è consentito, di massima, solo per comprovati motivi di lavoro o di servizio ed in presenza di appositi permessi rilasciati dall'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto di Gallipoli, su richiesta del Comando di bordo/Agenzia marittima raccomandataria.

Articolo 7 **(norme generali di comportamento)**

Le presenti norme, che si devono intendere come integrative rispetto a quelle del Codice della Strada già richiamate dall'art.4.1, trovano generale applicazione in tutta l'area operativa a meno che non sia diversamente previsto dalle norme particolari di cui all'art.8:

1. la circolazione dei veicoli è ammessa esclusivamente nelle carreggiate appositamente individuate con segnaletica orizzontale e verticale, conforme al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione.
2. La sosta dei veicoli, che deve avvenire entro gli spazi appositamente segnalati se non altrimenti espressamente previsto, deve essere limitata e circoscritta al tempo necessario per l'espletamento del particolare servizio per la quale è giustificata. La sosta e la fermata dei veicoli non devono mai avvenire entro la fascia dei 5 metri dal ciglio banchina. Il predetto limite è ridotto a 2 metri per gli automezzi che eseguono operazioni di carico/scarico, limitatamente al tempo strettamente necessario all'espletamento di dette operazioni.
3. La velocità massima di circolazione non dovrà mai essere superiore ai 20 Km/h. In ogni caso la stessa dovrà essere regolata dal conducente del veicolo in base alle caratteristiche del veicolo stesso, del suo carico, alle condizioni della strada, della visibilità, del traffico, della presenza di eventuali operazioni portuali che determinino pericolo o intralcio, in maniera tale che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.
4. E' fatto assoluto divieto di sorpasso in corsa;
5. Sono vietate le segnalazioni acustiche, fuori dai casi di assoluta necessità;
6. Dovrà essere prestata la massima attenzione alla presenza di mezzi meccanici ed operatori intenti allo svolgimento di operazioni portuali;
7. E' vietato occupare con veicoli, mezzi e materiali vari i chiusini, i tombini di scarico o deflusso delle acque, le bocche antincendio o le prese d'acqua o altri impianti esistenti in porto, destinati alla pubblica utilizzazione, compresi gli spazi necessari all'accesso ai capannoni/depositi/magazzini esistenti in porto e similari.

Articolo 8 (3) **(norme particolari)**

1. *Zona A – Molo Salvatore Fitto (già Foraneo):*
 - *la sosta è consentita, ai veicoli autorizzati ai sensi dell'art.5, a ridosso del muraglione para onde;*
 - *la sosta e la circolazione sono vietate nello spazio retrostante il muraglione para onde.*
2. *Zona B – Banchina Carlo e Niccolò Coppola (già Lido) e banchina Ferrovia:*
 - *È vietata la sosta, se non per le operazioni di carico e scarico.*
3. *Zona C – Spazi per le verifiche doganali:*
 - *E' consentito il transito e la sosta dei veicoli che devono effettuare le operazioni doganali, limitatamente alla durata delle stesse;*

- *E' consentito l'accesso ai mezzi delle Forze di Polizia nell'espletamento dei servizi d'istituto e dei veicoli del personale appartenente agli Uffici doganali presenti in loco, cui è consentito sostare nelle apposite aree a ciò destinate.*

4. *Zona D - area destinata ad elisuperficie:*

- *È consentito il solo transito dei veicoli diretti al piazzale della Capitaneria di porto e dei veicoli dei soci/clienti della Soc. Bleu Salento S.r.l. diretti nelle aree assentite in concessione alla stessa;*

(3) Modificata apportata con l'ordinanza n° 91/2020 in data 11/11/2020

5 *Zona E – scalo di alaggio Rivellino:*

- *La sosta è consentita ai veicoli, autorizzati ai sensi dell'art.5, solo nel piazzale, entro gli spazi appositamente individuati;*

6 *Zona F – banchina del Canneto:*

- *la velocità massima di circolazione non dovrà mai essere superiore ai 10 Km/h;*
- *la sosta dei veicoli, autorizzati ai sensi dell'art.5, è consentita esclusivamente a ridosso dei paletti di delimitazione esistenti tra l'area demaniale marittima e la ivi esistente piazzetta e solo negli spazi a tal fine appositamente delimitati, eccetto che per le operazioni di carico/scarico, per i quali è consentita la sosta al di fuori di tali spazi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse.*

7 *Zona G – Molo di Sottoflutto porto del Canneto:*

- *la sosta dei veicoli, autorizzati ai sensi dell'art.5, è consentita a ridosso del muraglione della diga di sottoflutto, negli spazi a tal fine appositamente delimitati;*
- *la sosta e la circolazione sono vietate nello spazio retrostante il muraglione para onde.*

8 *Zona H – Banchina tunnel Canneto:*

- *la sosta dei veicoli, autorizzati ai sensi dell'art.5, è consentita a ridosso del muraglione del castello, negli spazi a tal fine appositamente delimitati.*

9 *Zona I – Piazzali circostanti la Darsena San Giorgio:*

- *il transito e la sosta sono consentiti ai veicoli dei soci dei sodalizi nautici ivi esistenti (Club Nautico San Giorgio, Club Nautico il Lanternino, Circolo della Vela, Associazione diportisti specchio acqueo porto nuovo), purché muniti di apposito pass rilasciato dai sodalizi stessi. La sosta dei cennati veicoli è consentita esclusivamente negli spazi a tal fine appositamente delimitati;*
- *il transito è, altresì, consentito ai mezzi diretti allo scalo di alaggio pubblico ivi insistente.*

CAPO 3 – DISCIPLINA DELLE AREE COMPLEMENTARI DESTINATE ALLA CIRCOLAZIONE AD USO PUBBLICO

Articolo 9

(norme generali di comportamento)

Le sottoelencate prescrizioni si devono intendere integrative di quelle del Codice della Strada, già richiamate dall'art.4.1:

1. La circolazione dei veicoli è ammessa esclusivamente nelle carreggiate appositamente individuate con segnaletica orizzontale;
2. I sensi di marcia sono quelli meglio evidenziati nell'allegata planimetria;
3. La sosta dei veicoli deve avvenire esclusivamente entro spazi appositamente segnalati;
4. I parcheggi riservati ai portatori di handicap, così come segnalati a mezzo dell'apposita segnaletica orizzontale/verticale, possono essere occupati solamente dai veicoli in possesso dell'apposito certificato/contrassegno rilasciato dalle competenti Autorità;
5. La velocità massima di circolazione non dovrà mai essere superiore ai 20 Km/h. In ogni caso la stessa dovrà essere regolata dal conducente del veicolo in base alle caratteristiche del veicolo stesso, del suo carico, alle condizioni della strada, della visibilità, del traffico, della presenza di eventuali operazioni portuali che determinino pericolo o intralcio, in maniera tale che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.
6. E' fatto assoluto divieto di sorpasso in corsa;
7. Sono vietate le segnalazioni acustiche, fuori dai casi di assoluta necessità;
8. E' fatto divieto di usare altoparlanti o svolgere qualsiasi forma pubblicitaria;
9. Dovrà essere prestata la massima attenzione alla presenza di mezzi meccanici ed operatori intenti allo svolgimento di eventuali operazioni portuali. I predetti mezzi avranno sempre precedenza nei loro spostamenti/movimenti;
10. E' vietato occupare con veicoli, mezzi e materiali vari i chiusini, i tombini di scarico o deflusso delle acque, le bocche antincendio o le prese d'acqua o altri impianti esistenti in porto, destinati alla pubblica utilizzazione, compresi gli spazi necessari all'accesso ai capannoni/depositi/magazzini esistenti in porto e similari.
11. Dalle ore 20.00 alle ore 08.00 è vietata la sosta di camper, roulotte e carrelli.

La segnaletica orizzontale e verticale relativa alle summenzionate norme sarà posizionata a cura del Comune di Gallipoli.

CAPO 4 – DISCIPLINA DELL'AREA DEL MERCATO ITTICO

Articolo 10

(norme generali di comportamento)

Le sottoelencate prescrizioni si devono intendere integrative di quelle del Codice della Strada, già richiamate dall'art.4.1:

1. Sulla strada di accesso all'area del Mercato Ittico, parallela alla ferrovia (direzione piazza Fontana Greca – Mercato Ittico - Porto), è istituito il senso unico di marcia verso il Mercato Ittico, come indicato dalla segnaletica verticale posta in essere;
2. Sui lati della strada di accesso all'area del Mercato Ittico, parallela alla ferrovia (direzione piazza Fontana Greca – Mercato Ittico - Porto), è consentita la sosta negli spazi appositamente individuati;
3. E' vietata la sosta agli autoveicoli nell'area del Mercato Ittico (zona antistante ai box di vendita al dettaglio), fatta eccezione per le sole operazioni di carico/scarico dei materiali, per le quali si potrà sostare solo per il tempo necessario al loro compimento.

La segnaletica orizzontale e verticale relativa alle summenzionate norme sarà posizionata a cura del Comune di Gallipoli.

CAPO 5 – DISCIPLINA DELLE AREE COMPLEMENTARI DESTINATE AGLI USI DELLA CAPITANERIA DI PORTO

Articolo 11

(norme generali di comportamento)

Nel piazzale antistante l'edificio della Capitaneria di Porto, lato ovest, è consentito l'accesso e la sosta, negli appositi spazi individuati con segnaletica orizzontale, esclusivamente a:

1. Veicoli appartenenti alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco o mezzi di soccorso in genere;
2. Veicoli appartenenti alle Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali e Comunali, limitatamente all'espletamento del proprio motivato servizio istituzionale;
3. Veicoli interessati dalle operazioni di carico/scarico a beneficio del ristorante "Mare Chiaro", limitatamente alla durata delle stesse e senza intralcio dell'area adibita a parcheggio;
4. Veicoli appositamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto di Gallipoli a seguito di rilascio specifico "permesso di accesso al porto".-

